Tribunale di Milano, sez. I civile – 26/06/2020, n. 3746. Est. Flamini.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. F.G.S. conveniva in giudizio il Notaio Dott. C.C.D., al fine di accertare la responsabilità professionale per la redazione di atto dichiarato nullo, con conseguente condanna al risarcimento del danno patrimoniale conseguentemente subito. Parte attrice deduceva che:

- Il 20 luglio 2010, su sua richiesta, il convenuto aveva provveduto alla stipula di un atto costitutivo di trust "autodichiarato", secondo la legge del Jersey; i beni conferiti in trust riguardavano un immobile (venivano altresì indicati i pignoramenti immobiliari già trascritti sullo stesso ad iniziativa del Condominio per il mancato pagamento negli anni precedenti delle spese condominiali), due autoveicoli e il conto corrente bancario dell'attore; per la predisposizione di tale atto, l'attore aveva corrisposto al convenuto un compenso professionale per complessivi euro 3.247,74.

- Con ordinanza ex art. 702bis c.p.c., nella causa n. 8548/15, promossa dal Condominio sito in Monza in via B., il Tribunale di Monza aveva dichiarato la nullità di detto atto notarile, non ritenendolo meritevole di tutela nell'ordinamento italiano; la decisione era stata confermata in sede di Appello (sentenza n. 3455/17, del 7.11.2017), condannando l'attore al pagamento di ulteriori euro 8.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa, pari a complessivi euro 11.672,96, per spese processuali ed euro 777 x 2 = 1.554 per contributo unificato

- Con sentenza n. 9826/16, nella causa n. 54480/14 promossa dall'associazione ANFFAS Milano Onlus, individuata quale "Trustee" nell'atto in questione, il Tribunale di Milano aveva accertato la nullità dell'atto, condannando l'attore al pagamento di euro 4.120,21, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, e di complessivi euro 5.325,79, per spese processuali; la decisione era stata confermata in Corte d'Appello (sentenza n.1591/17, del 12.04.2017), condannando l'attore al pagamento di ulteriori euro 6.615 oltre spese

generali, Iva e cpa, pari a complessivi euro 9.652,08, per spese processuali ed euro 777 x 2 = 1.554 per contributo unificato;

- Inoltre, il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 211/16 (di rigetto dell'opposizione avverso il precetto notificato al sig. F.G.S. dal Condominio sito in Monza in via B. 3), aveva condannato l'attore al pagamento di euro 3.235,00 oltre spese generali, Iva e cpa, pari a complessivi euro 4.720,25, per spese processuali; con la sentenza n. 813/16 (di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'attore a favore del Condominio), lo aveva condannato al pagamento di euro 4.000 oltre spese generali, Iva e cpa, pari a complessivi euro 5.836,48, per spese processuali; e con la sentenza n. 1049/16 (di rigetto dell'opposizione all'esecuzione promossa nei confronti dell'attore), lo condannava al pagamento di euro 2.430 oltre spese generali, Iva e cpa e 128 per esborsi, pari a complessivi euro 3.673,66, per spese processuali.

L'attore domandava di accertare e dichiarare la responsabilità professionale del notaio convenuto e, per l'effetto, di condannare il medesimo a corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale la somma complessiva di euro 51.357,17, maggiorata di interessi legali sino alla data del saldo effettivo; con vittoria di spese e di onorari.

Si costituiva il convenuto, eccependo l'insussistenza di nesso eziologico tra i danni patrimoniali asseritamente subiti dall'attore e la propria condotta professionale: quanto alle spese processuali per le cause con il Condominio, l'attore aveva subito pignoramenti immobiliari per il mancato pagamento degli oneri condominiali, ancor prima dell'istituzione del trust, ma non aveva mai provveduto ad impugnare le delibere assembleari che riguardavano suddette spese; quanto alle spese dei giudizi con il beneficiario del trust, invece, quest'ultimo aveva legittimamente agito per farne dichiarare l'illiceità con la condanna al risarcimento del danno e alle spese di lite. Il notaio sosteneva, altresì, l'infondatezza della contestazione in merito alla validità ed efficacia dell'atto istitutivo di trust, non costituendo ragione di inefficacia del trust la

mera coincidenza soggettiva tra disponente e trustee. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice e, in via subordinata, nell'ipotesi di un loro accoglimento, anche parziale, la limitazione del risarcimento del danno entro i limiti di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.; con vittoria di spese e di onorari.

Chiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e depositate le relative memorie, il Giudice, non essendo state formulate istanze prova, ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha successivamente trattenuto la causa in decisione, con attribuzione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi che seguono.

1. La responsabilità del notaio

Innanzitutto, è opportuno premettere alcune considerazioni in merito all'atteggiarsi della responsabilità professionale del notaio.

Occorre osservare che il notaio non è soltanto un libero professionista che esercita in forme privatistiche un'attività di consulenza giuridica e fiscale, nonché di redazione atti, ma è anche un pubblico ufficiale che esercita un'attività di certificazione e di controllo della legalità delegatagli dallo Stato che lo assoggetta pertanto a tutta una serie di obblighi e adempimenti.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività di notaio (artt. 1176, 2230 c.c. e ss.), il professionista è tenuto ad una prestazione che, pur rivestendo i caratteri dell'obbligazione di mezzi e non di risultato, non può ritenersi circoscritta al compito di mero accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell'atto, estendendosi, per converso, "alle attività preparatorie e successive perché sia assicurata la serietà e la certezza degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito dalle parti" (Cass. Civ., SS.UU., 31/7/2012, n. 13617; nello stesso senso

Cass. Civ., sent. n. 21775 del 29.08.2019; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 12482 del 18.05.2017; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 15727 del 2.07.2010).

La responsabilità professionale del notaio attiene, pertanto, a tutte le attività che si considerano ricomprese nell'incarico professionale, in quanto necessarie a far sì che l'atto stesso possa raggiungere concretamente il proprio scopo pratico. Ne discende che, l'inosservanza degli obblighi accessori da parte del notaio, comporta il sorgere della responsabilità professionale per inadempimento della prestazione d'opera intellettuale.

Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 13592 del 21/05/2019), "In caso di inadempimento ai propri obblighi professionali il notaio non puo' invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se la stesura dell'atto (nella specie, una dichiarazione di successione a fini fiscali) sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c.".

Orbene, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, è onere di parte attrice dimostrare l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento del debitore, restando invece a carico dell'obbligato l'onere della prova circa l'esatto adempimento, rispetto al quale non assume rilievo alcuno la valutazione in merito alla difficoltà della prestazione (art. 1218 c.c.).

Nel caso di specie, l'attore ha dato prova di aver conferito al notaio convenuto un incarico professionale avente ad oggetto la redazione di un atto costitutivo di trust "autodichiarato", ma non ha provveduto ad allegare l'inadempimento del notaio nella realizzazione della prestazione di carattere professionale (come meglio si specificherà in seguito).

2. L'istituto del "trust"

Il trust è un istituto giuridico mutuato dal diritto anglosassone, che ha la finalità di separare dal patrimonio di un soggetto alcuni beni per il perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro gestione a una persona (cd. "trustee") o ad una società professionale (cd. "trust company"). Il trust, pur non essendo disciplinato in modo specifico da alcuna norma di diritto interno, è considerato legittimo in virtu' della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 1. luglio 1985 (in vigore l'1.01.1992).

Nello specifico, l'istituto del cd. "trust autodichiarato" si configura nel caso in cui il soggetto disponente ed il trustee vengono a coincidere nello stesso soggetto. La Suprema Corte, esprimendosi in tema di regime fiscale imponibile alla figura del trust autodichiarato (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 2897 del 07.02.2020), ne ha implicitamente ribadito la configurabilità, qualificandolo come "conferimento di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, il quale è stato ritenuto riconducibile alla donazione indiretta e quindi soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016, Rv. 641558 01)".

Quanto alla fattispecie in esame, l'atto è stato redatto alla presenza di due testimoni, con indicazione di elementi previsti dall'art. 50 legge notarile. Con è esso, è stato istituito un trust autodichiarato, denominato "Trust F.G.S.", al fine di "segregare i beni infra indicati, nonché successivamente ed eventualmente altri bene mobili e/o immobili, somme di denaro, quote di partecipazione societarie, diritti derivanti da contratti, obbligazioni, polizze assicurative e previdenziali nazionali ed estere (…) per proteggere legittimamente, secondo la legge nazionale ed europea, in beni del disponente da illecite

vessazioni economiche, oltre a garantire e tutelare i medesimi bene ai futuri beneficiari meritevoli di aiuto" (doc. 1 di entrambe le parti). I beni conferiti in trust comprendevano un immobile (con indicazione dei pignoramenti immobiliari già trascritti sullo stesso ad iniziativa del Condominio per il mancato pagamento negli anni precedenti delle spese condominiali), due autoveicoli e il conto corrente bancario dell'attore. Lo stesso sig. F.G.S. è stato nominato "trustee", mentre il beneficiario del trust è stato individuato nella onlus "Milano – Anffas Onlus".

3. Quanto alla condotta del notaio

Alla luce di quanto argomentato finora, non vi sono ragioni per mettere in discussione la correttezza della condotta del notaio convenuto e per ritenere che egli sia risultato inadempiente rispetto all'incarico a lui conferito.

Come si è già ribadito, in materia di responsabilità contrattuale vige il principio per cui "quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione" (Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01).

L'attore ha ricondotto la sussistenza di una responsabilità in capo al notaio in ragione della previsione contenuta nell'art. 28, co. 1, n. 1 l. not., secondo il quale, nell'esercizio delle funzioni notarili, il professionista non può ricevere o autenticare atti "se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico". Tuttavia, la responsabilità discendente dalla violazione di suddetta norma assume natura disciplinare e non afferisce, invece, all'ambito della responsabilità professionale "ex contractu", per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale.

Diversamente, egli non ha provveduto in alcun modo ad allegare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del notaio rispetto agli obblighi a lui derivanti dallo svolgimento

dell'incarico e, dunque, non ha fornito alcun elemento che consenta di anche solo astrattamente configurare la condotta generatrice di responsabilità.

Nessun fondamento ha, pertanto, la pretesa risarcitoria del sig. F.G.S., non essendo configurabile alcun nesso eziologico tra la condotta professionale del notaio – peraltro, corretta - e il pregiudizio patrimoniale da lui asseritamente subito.

Alla luce della documentazione depositata in atti dal medesimo attore, infatti, le attività giudiziarie intraprese non possono che imputarsi alla condotta del sig. F.G.S. stesso e le relative condanne per le soccombenze non possono qualificarsi quale danno patrimoniale derivante da altrui responsabilità. Egli, da un lato, è stato legittimamente condannato per il mancato pagamento delle spese condominiali e, dunque, alla conseguente rifusione delle spese processuali derivanti dalle cause connesse a tale vicenda, da lui stesso intentate. Dall'altro lato, invece, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle somme versate dall'associazione ANFFAS Milano Onlus - da lui nominata quale beneficiario del proprio trust, senza preventivamente dare avvertimento rispetto a suddetta nomina -, quale compenso per i due professionisti, incaricati di richiedere l'annullamento del trust (l'associazione si era vista notificare nel 2013 un avviso di liquidazione di un'imposta di registro e conseguentemente aveva citato in giudizio il trust per farne dichiarare la nullità e la condanna al risarcimento dei danni).

Tali vicende risultano assolutamente estranee alla condotta professionale del notaio, cui non può dunque imputarsi alcun inadempimento, alcuna responsabilità e alcun danno.

Per tutti questi motivi, si impone una pronuncia di rigetto delle domande formulate da parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

1) Rigetta le domande formulate dal sig. F.G.S.;

2) Condanna il sig. F.G.S. al pagamento, in favore del Notaio Dott. C.C.D. delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.972,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a.

Milano, 26 giugno 2020

Il Giudice

dott. Martina Flamini